



PROPOSTE EMENDAMENTI

AC 1972

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale

Articolo 18

(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).

All'art.18, comma1, dopo la lettera b) introdurre la lettera c) così come segue:

“c) al Fondo per la realizzazione di interventi di piccola riqualificazione urbana nei Comuni e nei quartieri disagiati delle aree urbane, istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno, anche al fine di generare in funzione anticiclica offerta aggiuntiva di lavoro nonché contribuire a stimolare e accelerare gli investimenti pubblici in questa fase di crisi economica. Con successiva delibera il CIPE, sentita la Conferenza Unificata, determinerà i criteri di individuazione dei Comuni beneficiari, i criteri di selezione degli interventi nonché le modalità di erogazione delle risorse sulla base dello stato avanzamento lavori in modo tale da non avere ripercussioni negative sui saldi relativi al Patto di Stabilità Interno.”

MOTIVAZIONE

L'istituzione di un Fondo riqualificazione urbana, alimentato con una quota di risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate e finalizzato a finanziare la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana di modeste dimensioni, è coerente con l'esigenza posta a base del DDL in questione di stimolare gli investimenti pubblici, anche per fare fronte alla persistente crisi economica ed occupazionale.

La precisazione che tali interventi potranno insistere nei centri urbani di piccoli o medi Comuni o nei quartieri disagiati delle più grandi aree urbane del Paese, enfatizza la funzione anticiclica del Fondo, poiché solo intervenendo nel miglioramento della struttura urbana di parte significativa dei nostri ottomila comuni sarà possibile contrastare, anche dal punto di vista psicologico, i processi di degrado sociale e di sfiducia che normalmente si accompagnano a periodi lunghi di crisi economica.

La previsione che si dovrà trattare di interventi di piccola dimensione, risponde alle necessità di accelerazione della spesa ad essi connessa. Com'è noto in Comuni gestiscono una quota maggioritaria del valore complessivo di investimenti pubblici che si realizzano ogni anno nel nostro Paese.

Per questo motivo, essi sono dotati di strutture tecniche le idonee ad accorciare i tempi del ciclo progettuale (dal progetto di massima al progetto esecutivo), di conseguire rapidamente l'attuazione, delle opere anche in ragione delle consolidate pratiche di semplificazione amministrativa consentite nell'ordinamento (accordi di programma, conferenze di servizi, ecc.), di verificare tempestivamente l'impatto degli interventi, in termini di miglioramento della funzionalità urbana ovvero della qualità dei servizi pubblici locali ad essi connessi.

Tutto ciò è particolarmente vero per i casi di interventi di modeste dimensioni finanziarie, per i quali potrà essere richiesto di essere dotati di un livello adeguato di definizione progettuale (almeno progetto definitivo), di essere inseriti nel Piano annuale delle OOPP, di essere (per questo) coerenti con la pianificazione urbanistica dell'ente locale.

I criteri per l'identificazione dei Comuni beneficiari, la selezione degli interventi nonché le modalità di erogazione delle risorse saranno stabiliti da una successiva delibera del CIPE, sentita la Conferenza Unificata. Per quanto riguarda le modalità di erogazione del contributo è necessario che il fondo sia erogato all'Ente entro 30 giorni dalla presentazione dello stato avanzamento lavori così da consentire nello stesso anno sia il pagamento degli interventi effettuati sia la riscossione del fondo; così facendo non si hanno effetti negativi sui saldi finanziari validi ai fini del Patto di Stabilità Interno.

Si richiamano qui alcune esperienze di programmazione adottate anche di recente dal CIPE per implementare policy di interesse specifico degli EELL. Si fa riferimento, in particolare, alla procedura interistituzionale adottata dalla delibere 20\2004 e 35\2005 in materia di pianificazione strategica, nonché in ultimo a quella adottata dalla delibera n°5\2008 per l'individuazione delle "zone franche urbane".

L'adozione di suddette modalità procedurali da parte del CIPE hanno consentito di salvaguardare, nei casi in questione, le competenze dei diversi livelli istituzionali interessati all'attuazione del FAS, ed in particolare le competenze regionali, attraverso un loro coinvolgimento sia nella fase di elaborazione dei criteri sia nella fase di applicazione degli stessi.

Anche per il Fondo riqualificazione urbana, vige il principio della ripartizione territoriale, così come indicato nel DDL (85% Mezzogiorno e 15% al Centro Nord)

Articolo 32

(Riscossione)

Al comma 1 , lettera a) le parole “dieci per cento” sono sostituite dalle parole “**otto per cento**”

MOTIVAZIONE

L'aumento dell'aggio alla percentuale del 10% danneggia tanto i cittadini quanto i Comuni. Si ritiene pertanto di riportare la percentuale dell'aggio al 8 %, così come previsto finora.

Articolo 32
(Riscossione)

Al comma 1 **la lettera b è soppressa.**

MOTIVAZIONE

La previsione per cui le percentuali del comma 1 possano essere determinate con decreto non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non risulta chiara dal momento che non è previsto specificamente un ribasso. In ogni caso perde di significato a seguito dell'emendamento proposto alla lettera a).

In alternativa al precedente

Articolo 32

(Riscossione)

I commi 1 e 2 sono soppressi

MOTIVAZIONE

La proposta di emendamento persegue l'obiettivo di evitare l'introduzione di aumenti di costo per la riscossione dei tributi, e non solo locali, in virtù dell'aumento dell'aggio per la riscossione delle entrate contenuto al comma 1. Il comma 1 del citato art. 32 aumenta, infatti, in modo ingiustificato, l'aggio per la riscossione dei tributi e delle entrate, elevandolo al 10%, a fronte delle disposizioni che fino ad oggi lo fissavano nella misura vicina all'8%. Un aumento che va a sommarsi ad un'altra disposizione, quella contenuta nel co. 3 del D. Lgs 112/99, così come modificato dalla legge 286/2006 (cosiddetto decreto Visco - Bersani) che, nel 2006, aveva elevato l'aggio del 25% in caso di riscossione a mezzo ruolo della sola fase coattiva, insomma quasi tutti i casi. La nuova norma del comma 1 del citato art. 32 implica, infatti, un aggravio sia per il contribuente, che avrà un aumento dell'aggio pari al 2.5% circa in caso di pagamento dopo il sessantesimo giorno, sia per l'Ente impositore che, in caso di ottemperanza del pagamento entro i 60 giorni dalla notifica della cartella, passerà da un compenso del 2,85% ad uno di circa 5,35%.

Articolo 32
(Riscossione)

Il comma 3 è soppresso.

MOTIVAZIONE

Il comma 3 detta nuove disposizioni sulla restituzione delle somme ai concessionari riferite a quote non erariali, per le anticipazioni fatte in base all'obbligo del non riscosso come riscosso. La disposizione che si propone di eliminare e che riguarda essenzialmente i Comuni, non offre alcuna garanzia per gli enti locali impositori in particolare per quanto concerne il profilo dei controlli di competenza e quanto attiene alla tempistica, basti considerare che si prevede che *il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione è eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilità delle quote, a campione.....*

In alternativa al precedente

Articolo 32

(Riscossione)

Al comma 3 lettera b), punto c), dopo le parole “sono restituite” sono aggiunte le parole **“da parte dello Stato”**.

e conseguentemente:

Al punto d) dopo le parole sono rimborsati aggiungere le parole **“da parte dello Stato”**

MOTIVAZIONE

La norma non chiarisce da chi debba essere effettuato il rimborso. Pertanto si ritiene debba essere meglio esplicitato, dal momento che è previsto un apposito Fondo destinato a restituire ai concessionari le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, nel quadro della cessione delle loro quote ad Equitalia.

Articolo ...
(Patto di stabilità)

Aggiungere il seguente articolo:

“Non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno i risparmi, se destinati al finanziamento delle spese di investimento, derivanti dai minori interessi passivi registrati a seguito di utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile per l’estinzione di mutui e prestiti.”

MOTIVAZIONE

Al fine di incentivare la finalizzazione dei risparmi conseguenti ad operazioni di estinzione di mutui e prestiti. L'emendamento ha lo scopo di utilizzare i risparmi da interessi passivi per finanziare investimenti e non spesa corrente.

Articolo ...
(Patto di stabilità)

Aggiungere il seguente articolo:

“Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l’anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.”

MOTIVAZIONE

I rinnovi contrattuali incidono negativamente sui saldi di bilancio senza discrezionalità, in quanto gli Enti sono tenuti all'erogazione degli importi derivanti dai rinnovi contrattuali. Come per l'anno 2008, si richiede una esclusione dal saldo di un importo pari agli incrementi contrattuali.

Articolo ...
(Patto di stabilità)

Aggiungere il seguente articolo:

“Agli enti locali che utilizzano l’avanzo di amministrazione disponibile per estinguere anticipatamente mutui e prestiti, è consentito di peggiorare il saldo programmatico per l’anno 2009 del 3% rispetto alle spese finali registrate nell’anno 2007.”

MOTIVAZIONE

Il D.L 159/2007 fornisce una copertura per le penali di estinzione per mutui e prestiti attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile (interviene il Ministero dell'Interno attraverso una dotazione annua anche per il 2009 di almeno 30 milioni di euro). Con questo emendamento si dà un ulteriore vantaggio agli enti che riducono il debito della P.A.

La percentuale proposta necessita di una copertura di circa 1,5 miliardi di euro.

In particolare un punto percentuale della spesa finale 2007 vale circa 480 milioni di euro

Articolo ...
(Patto di stabilità)

Aggiungere il seguente articolo:

“Per l’anno 2009 i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell’art 183 del TUEL di cui al d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili del patto di stabilità interno per un importo pari al 5% dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario.”

MOTIVAZIONE

Il comma consente agli enti di sbloccare una parte dei residui passivi relativi al titolo II° - spesa in conto capitale - in base all’ammontare complessivo dei debiti registrati in contabilità.

La percentuale proposta necessita di una copertura di circa 1,5 miliardi di euro.

In particolare un punto percentuale della spesa finale 2007 vale circa 330 milioni di euro

Articolo ...
(Patto di stabilità)

Aggiungere il seguente articolo:

“Per l’anno 2009 agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno 2007 è consentito di effettuare i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti relativi alle funzioni dell’istruzione, della viabilità e dei trasporti e al servizio del verde pubblico anche oltre il saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno come definito all’art. 77 bis del DL 112/2008.”

MOTIVAZIONE

In questo caso la possibilità di sfioramento è vincolata a specifiche funzioni. Dai certificati ai consuntivi non è possibile estrarre il valore per ogni singolo servizio dei residui passivi.